

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1577 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2023

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci e sul trattamento di tali posizioni ai fini dei requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e al requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite nell'ambito del metodo alternativo dei modelli interni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 325, paragrafo 9, terzo comma, l'articolo 325 *novodequages*, paragrafo 9, terzo comma, e l'articolo 325 *sexages*, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In considerazione delle diverse misure del valore applicabili alle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione, è necessario specificare se gli enti debbano utilizzare il valore contabile o il valore equo di tali posizioni come base per calcolare, in conformità del metodo standardizzato alternativo o del metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 *bis* e 1 *ter*, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 575/2013, i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio, al rischio di posizione in merci o a entrambi i rischi.
- (2) Poiché il valore delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione non è determinato solo da fattori di rischio di mercato, gli enti non dovrebbero essere tenuti a effettuare una valutazione giornaliera di tali posizioni per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio secondo il metodo standardizzato alternativo. Essi dovrebbero invece riflettere nel valore delle posizioni utilizzate come base di calcolo solo le variazioni associate alle componenti del rischio di cambio di tali posizioni.
- (3) Per fini di coerenza con le prassi contabili, gli enti dovrebbero utilizzare l'ultimo valore contabile disponibile di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione come base di calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di cambio in conformità del metodo standardizzato alternativo. Tuttavia anche il valore equo di tali posizioni è considerato una base appropriata per il calcolo dei requisiti di fondi propri. Pertanto se valutano almeno trimestralmente tutte le loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione al valore equo, gli enti dovrebbero essere autorizzati a utilizzare quest'ultimo anziché l'ultimo valore contabile disponibile come base del calcolo dei requisiti di fondi propri.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

